

IN BREVE n. 48/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

INTERESSI LEGALI

A partire dal prossimo gennaio varia il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile in base Decreto del 12.12.2007 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007.

INTERESSI LEGALI **(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)**

dal	al	Interesse legale	disposizione normativa
01.01.1986	20.04.1942	in materia commerciale 4 % in materia civile 5 %	C.C. postunitario art.1831
21.04.1942	15.12.1990	5 %	C.C. art.1284
16.12.1990	31.12.1996	10 %	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5 %	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5 %	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5 %	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3 %	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5 %	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008		3 %	D.M. 12 dicembre 2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 Dicembre 2007
(G.U. n. 291 del 15.12.2007)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

INPS: CERTIFICATO DI MALATTIA DI CITTADINI COMUNITARI

L'INPS, con messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007, ha affermato che in caso di certificazione di malattia prodotta da cittadini comunitari nella loro lingua, la stessa è da ritenersi valida pur se diviene necessaria una traduzione ai fini di una corretta valutazione del contenuto.

LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO - NON SI DEVE PRESCINDERE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 dicembre 2007, n. 25666

a cura di Gesuele Bellini

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 7 dicembre 2007, n. 25666, ritorna sulla la problematica della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato. Al riguardo, sottolineando che ogni attività lavorativa può essere espletata sia in regime di subordinazione che in forma autonoma, per cui ai fini della qualificazione del rapporto vanno esaminati tutti gli elementi disponibili, il Collegio fornisce i criteri distintivi in base ad un principio condiviso dalla giurisprudenza (Cass. n. 13884/04; Cass. n. 4948/96; Cass. n. 12364/03; Cass. n. 4308/00) che di seguito si riassume.

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, deve tenersi conto:

- 1) dalla volontà delle parti contraenti, tenendo presente il "nomen juris" utilizzato;
- 2) del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto.

In caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione è necessario dare prevalente rilievo ai secondi. Tuttavia, quando sia proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto

IN ALLEGATO A PARTE Cassazione sez. lavoro sent. 25666/07 (documento 181)

DALLA TARSA GLI AFFITTI IN NERO

I gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere per via telematica direttamente i dati da loro acquisiti all'Amministrazione fiscale.

Chi è tenuto alla trasmissione telematica dei dati - I soggetti obbligati all'invio della comunicazione telematica sono gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la Tariffa di Igiene ambientale.

Scopo dell'iniziativa - L'obiettivo delle nuove disposizioni è di rendere più incisiva l'azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell'imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito. In pratica, le informazioni sulle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti, che contengono anche i dati sui soggetti che risultano occupare o essere proprietari delle medesime, saranno confrontate con quelle messe a disposizione dall'Agenzia del Territorio e relative alle stesse unità. La mancata corrispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell'immobile può rivelare, in via presuntiva, la presenza di un contratto d'affitto che necessita di apposita registrazione.

Dati oggetto della comunicazione e modalità di trasmissione - La comunicazione deve contenere i dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale) e dell'occupante o detentore dell'immobile. A questi vanno poi aggiunti i dati relativi all'immobile occupato o detenuto, in pratica la specifica classificazione catastale. Riguardo alle modalità di trasmissione, i soggetti obbligati alla comunicazione devono inviare i dati richiesti esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio Entratel e avvalendosi anche degli intermediari abilitati al servizio.

Termini per l'invio dei dati - Riguardo ai termini per la trasmissione delle informazioni, le comunicazioni relative all'anno 2007 vanno effettuate entro il 30 aprile 2008.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati dal datore di lavoro a un fondo pensione complementare istituito sulla base di accordo sindacale rappresentano contribuzione di natura facoltativa, in quanto versati a favore del dipendente su base volontaria e non in forza di una disposizione di legge. Secondo le disposizioni in materia di previdenza complementare sono pertanto deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro (articolo 10 del Tuir).

Le somme non dedotte costituiscono per il dipendente reddito imponibile e sono soggette a tassazione, fatta salva la regola che *"se tasso oggi non tasso nella fase della erogazione della prestazione (e viceversa)"*.

**IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA ENTRATE Interpello 380 del 18.12.07
(documento 182)**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE e FISCO

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 70/E fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale introdotta dal decreto legislativo 252 del 5 dicembre 2005 e entrata in vigore il 1 gennaio 2007. In particolare vengono definiti i soggetti interessati, i criteri di tassazione, le modalità di finanziamento, i tetti di deducibilità e il regime transitorio.

Destinatari

La circolare chiarisce che possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche i soggetti privi di reddito di lavoro e coloro che sono fiscalmente a carico di altri oltre che i lavoratori dipendenti e con contratto di collaborazione, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, i soci lavoratori e i dipendenti di cooperative di produzione e lavoro e coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, come indicato nel decreto.

Finanziamento

Riguardo al finanziamento, si definisce che nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, il lavoratore dipendente ha la possibilità di destinare al fondo pensione anche il Tfr maturato prima del 1 gennaio 2007, oltre che il Tfr maturando. Dal punto di vista fiscale, il trasferimento del Tfr sia maturato che maturando non ha nessuna rilevanza, poiché non costituisce anticipazione.

Deducibilità

Le somme versate dal lavoratore e/o dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo, per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Per i giovani lavoratori, con prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, è previsto invece un regime più favorevole, che innalza a 7.746,86 euro i contributi deducibili durante i venti anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi pensione.

Sono inoltre deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite presso altri stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Tassazione

Per le prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita che di capitale viene applicata ai fini della tassazione una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota de 15 per cento, che può scendere fino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Regime transitorio

Per quanto riguarda il regime transitorio, la circolare illustra dettagliatamente le modalità di tassazione delle somme accumulate prima del 2007, le quali devono essere

tassate secondo la legge vigente al momento della maturazione.

**IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA ENTRATE Circolare 70/E del 18 dic. 2007
(documento 183)**

PRIVACY e POSTA ELETTRONICA DEL DIPENDENTE

Diversamente da quanto avviene per la corrispondenza cartacea, di regola accessibile solo al destinatario, la legittimazione all'uso del sistema informatico o telematico abilita la conoscenza delle informazioni in esso custodite.

In particolare, allorché il sistema telematico sia protetto da una password, si ritiene che la corrispondenza in esso custodita possa essere conoscibile da parte di tutti coloro che dispongono legittimamente della chiave di accesso.

(Cassazione sez.V penale sentenza 19 dicembre 2007 n. 47096)

DENUNCIA INFORTUNI AGRICOLI ALLA P.S.

Con un primo quesito l'EPACA chiede chiarimenti in merito al D.M. del 29 maggio 2001 che, recependo la delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, ha stabilito le modalità operative per le denunce d'infortunio in agricoltura di cui agli artt. 238 e 239 del D.P.R. n. 1124/1965, poste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 a carico dei datori di lavoro per gli operai agricoli e, a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. In particolare, l'art. 3 della citata delibera dispone che il datore di lavoro agricolo deve (...) dare notizia all'autorità di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Secondo l'EPACA l'art. 3 contrasta con l'art. 239 del D.P.R. n. 1124/1965, che sancisce l'obbligo di denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza nei soli casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doverne prevedere la morte o una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni. Infatti, estendendo l'obbligo di denuncia degli infortuni agricoli all'autorità di Pubblica Sicurezza a tutti gli infortuni che comportino una inabilità superiore a tre giorni, si introdurrebbe un obbligo nuovo e ulteriore, non previsto dal dettato normativo.

(Ministero del Lavoro, Interpello 35/2007 del 29 novembre 2007)

**IN ALLEGATO A PARTE MINISTERO LAVORO Interpello 35 del 29.11. 2007
(documento 184)**

ARRETRATI - TASSAZIONE SEPARATA

Gli arretrati di lavoro dipendente percepiti nel 2004 vanno tassati tenendo conto della no tax area. L'Agenzia delle entrate con la circolare 71/E ridefinisce il sistema di tassazione degli arretrati di lavoro dipendente corrisposti nel 2004, alla luce della norma interpretativa in materia fornita dalla Finanziaria 2005.

In particolare, l'Agenzia precisa che per la tassazione separata degli arretrati da lavoro dipendente per l'anno 2004 va applicata, alle somme percepite, l'aliquota media corrispondente alla metà del reddito complessivo del contribuente nel biennio precedente, al netto della deduzione per la

progressività d'imposta (no-tax area) e non più al lordo della stessa, come precedentemente affermato con la circolare 10/E del 2004.

**IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare 71/E del 20.12.07
(documento 185)**

IVA e PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI

Il comma 80 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2009 prevede una sanatoria per le prestazioni di medicina legale fatturate in esenzione dall'Iva prima del 2005. Viene infatti disposto che il trattamento di imponibilità, conseguente all'intervento interpretativo della 1° Corte di giustizia con la sentenza del 20/11/2003, opererà a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

Va ricordato che, precedentemente, l'Agenzia delle entrate aveva dichiarato, con risoluzione n. 174 del 22 /12/2005, che, dato il carattere retroattivo della pronuncia della Corte, l'Iva si rendeva dovuta anche sulle prestazioni pregresse, seppure senza applicazione di interessi e sanzioni.